



Prefettura di Agrigento

Ufficio Territoriale del Governo

VISTA l'istanza con la quale il legale rappresentante della società Minnella Michelangelo s.r.l. con sede legale in Casteltermini CF/partita IVA 02784630846, ha chiesto l'iscrizione nell'elenco dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (c.d. *white list*) istituita presso questa Prefettura nelle seguenti sezioni:

III. - "Noli a freddo di macchinari;"

V. - "Noli a caldo;"

VI. - "Autotrasporti per conto di terzi;"

X. - "Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti."

VISTO il D.P.C.M. 18 aprile 2013, che disciplina le modalità relative all'istituzione, presso ciascuna Prefettura, dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall' art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e successive modifiche integrazioni; D.P.C.M. 18 aprile 2013;

VISTO il provvedimento prot. 115909 del 30.10.2025 che dispone l'applicazione delle misure di cui all'art. 94 bis del D.lgs 159/2011, a parziale rettifica e integrazione della parte "Alla scadenza del termine di durata della citata misura, ove si accerti il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, si procederà al rilascio di un'informazione antimafia liberatoria ed alle conseguenti iscrizioni nella Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 94 bis, comma 4, del Codice Antimafia nonché all'iscrizione dell'impresa nella "*white list*" istituita presso questa Prefettura"

SI DISPONE

L'iscrizione per la durata di un anno, a decorrere della data del protocollo, della ditta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dei lavori, nelle sezioni sopraindicate, la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale di questa Prefettura, nella sezione "Amministrazione Trasparente", prevista dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e l' inserimento nell'apposita sezione dedicata alle White List, del sistema di certificazione antimafia BDNA. Ferma restando la possibilità di disporre in ogni momento la revoca nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente, l'iscrizione ha la durata di un anno ed è soggetta, a domanda, a rinnovo. A tal fine codesta Ditta, **non oltre 30 giorni prima della scadenza**, dovrà far pervenire a questa Prefettura una nuova istanza. Si rammenta, infine, che è fatto obbligo di segnalare, entro il termine perentorio di **trenta giorni** (decorrenti dal momento in cui è stato adottato l'atto che ha determinato le variazioni) eventuali modifiche intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa, nell'incarico di direttore tecnico (se previsto) ovvero ogni altra variazione inerente i soggetti di cui all'art. 85 del "Codice Antimafia". La mancata osservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il Vice Prefetto Vicario
Dott.ssa Vaccaro